



COMMISSIONE EUROPEA

DG Mercato interno e servizi

APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI

Diritto degli Appalti Pubblici e delle Concessioni II

Capo Unità

Bruxelles, 22.05.2013
MARKT/C3/PS/SG (2013)1205191
PP/050.090.140/0107

Marco Eramo
Via Accumoli 51
00135 Roma
ITALIA

Email: marcoeramo16@gmail.com

Oggetto: Suo reclamo CHAP (2012)02374 del 3 agosto 2012 e lettera del 6 marzo 2013 – Art. 16 comma 2 bis del D.P.R. 380/2001

Egregio sig. Eramo,

Le scrivo, con riferimento al reclamo in oggetto, facendo seguito alla Sua lettera del 6 marzo 2013 con la quale ha risposto alla nostra nota dell'11 febbraio 2013.

Nella sua lettera del 6 marzo 2013 Lei conferma gli argomenti, già sostenuti nelle sue precedenti comunicazioni con i servizi della Commissione, secondo i quali il comma 2 bis dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 viola il diritto europeo degli appalti pubblici, e in particolare gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In primo luogo occorre ribadire, come Lei stesso ha affermato nelle sue precedenti comunicazioni, che l'interpretazione della norma non è univoca. In particolare, non è chiaro se l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria "a carico" del titolare del permesso di costruire sia complementare o alternativa all'obbligo previsto dal comma 1 dello stesso articolo, e in particolare se anche in tal caso sia prevista la possibilità di scomputo totale o parziale della quota relativa agli oneri di urbanizzazione. Tuttavia, anche considerando valida l'interpretazione secondo la quale all'esecuzione di tali opere corrisponda lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, e dunque ci si trovi di fronte ad un appalto pubblico di lavori, il fatto che tale norma riguardi appalti sotto la soglia di applicazione stabilita dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ne esclude la contrarietà al diritto europeo degli appalti pubblici. Difatti, come già indicato nella nostra nota dell'11 febbraio 2013, gli Stati membri hanno l'obbligo di applicare le disposizioni delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE soltanto per gli appalti di valore uguale o superiore alle soglie fissate da queste ultime, e non sono tenuti ad adottare, nella loro normativa di trasposizione, disposizioni che richi amino esplicitamente i principi derivanti dagli artt. 49 e 56 del TFUE.

Tuttavia ciò non esclude che, nell'applicazione della norma in oggetto ad un caso concreto, qualora vi sia un interesse trans-frontaliero certo nell'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, un affidamento diretto dell'appalto per l'esecuzione di tali opere senza alcuna trasparenza ad un soggetto appartenente allo Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice possa configurare una violazione dei principi del Trattato.

Per quanto poi concerne le critiche mosse dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici all'eccessiva ampiezza del campo di applicazione della norma in oggetto, da Lei riportate nelle sue comunicazioni, esse non rilevano ai fini dell'applicazione delle norme europee ma riguardano unicamente profili di diritto interno.

Per quanto infine riguarda l'applicazione dei metodi di calcolo stabiliti dall'art. 29 del Codice degli appalti, la specifica natura strumentale di tale norma fa sì che essa si applichi a tutti gli appalti pubblici, nel senso che è proprio grazie ad essa che è possibile stabilire il valore di un appalto e dunque il superamento o meno della soglia "comunitaria". Non si considera dunque rilevante l'argomento incluso nella sua ultima comunicazione, secondo il quale la norma di cui all'art. 16 comma 2 bis del D.P.R. 380/2001 consentirebbe una deroga all'applicazione di tali metodi. Nel caso specifico, è possibile qualificare l'importo delle opere di urbanizzazione primaria come rientranti nella disciplina della norma in oggetto unicamente attraverso l'applicazione dei metodi di calcolo dell'art. 29 del Codice degli appalti; solo in seguito a tale qualificazione le altre norme del Codice non si applicano alle fattispecie concrete.

Sulla base di quanto precede, e non essendo emersi nuovi elementi suscettibili di farci pervenire a conclusioni diverse da quelle espresse con la nostra lettera dell'11 febbraio 2013, La informo che non daremo ulteriore seguito al Suo reclamo.

Voglia gradire i miei distinti saluti,



Panayotis STAMATOPOULOS

Persona di contatto: Silvio GRIECO, Tel.: +32 229-52775, silvio.grieco@ec.europa.eu